

## FAQ DECRETO #IORESTOACASA

### Sezione: ATTIVITA' PRODUTTIVE PROFESSIONALI E SERVIZI

1. GLI STUDI PRIVATI DEVONO RESTARE CHIUSI?

No, non è prevista in generale la chiusura delle attività professionali. In ogni caso, è fortemente raccomandato il massimo utilizzo di modalità di "lavoro agile" o lavoro a distanza e che siano incentivati le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti, nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva.

2. LE STRUTTURE SANITARIE PRIVATE, IVI COMPRESI GLI STUDI E LE CLINICHE ODONTOIATRICHE, POSSONO CONTINUARE AD OPERARE E A EROGARE I PROPRI SERVIZI?

Sì, ma esclusivamente per le prestazioni che i professionisti giudichino non rinviabili e sempre previo appuntamento, per evitare la permanenza nelle sale d'attesa. I professionisti e gli operatori si attengono scrupolosamente ai protocolli di sicurezza anti-contagio, garantiscono l'accesso di un solo paziente per volta e sono tenuti ad avvalersi di strumenti di protezione individuale.

3. SONO INCLUSE NELLA SOSPENSIONE LE ATTIVITÀ DEI CALL CENTER?

No. Tuttavia si raccomanda il massimo utilizzo di modalità di lavoro agile e resta fermo il rispetto delle misure di prevenzione e di protezione indicate dalle competenti autorità sanitarie e di protezione civile.

4. SOCIETÀ DI SPEDIZIONI E AGENZIE DI OPERAZIONI DOGANALI CHIUDONO? UN'AZIENDA CHE CONSEGNA PACCHI E FA LOGISTICA CHIUDE, NON ESSENDO UN'ATTIVITÀ PRODUTTIVA?

No, non è prevista la chiusura per questo tipo di attività. È comunque fortemente raccomandato il massimo utilizzo di modalità di "lavoro agile" o lavoro a distanza e che siano incentivati le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti, nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva.

5. I SOGGETTI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ DI RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DI MATERIALE ROTABILE FERROVIARIO, TRANVIARIO, FILOVIARIO E PER METROPOLITANE, POSSONO CONTINUARE LA PROPRIA ATTIVITÀ?

Sì. L'attività può continuare ad essere espletata laddove posta in essere direttamente da un operatore economico esercente anche attività di trasporto di merci o di persone (attività

espressamente autorizzata dall'Allegato 1 e qualificabile come servizio essenziale di cui alla lettera e) dell'articolo 1, comma 1, del [Dpcm del 22 marzo 2020](#)). Laddove l'attività venga invece espletata da un operatore economico diverso da quello esercente l'attività di trasporto, essa è autorizzata in quanto qualificabile come funzionale ad assicurare la continuità dell'attività di trasporto medesima, fermo restando l'obbligazione di comunicazione al Prefetto.

6. LE ATTIVITÀ DI NOLEGGIO DI AUTO, VEICOLI E FURGONI (ANCHE COLLEGATI ALLA FILIERA ALIMENTARE) RIENTRANO TRA QUELLE SOSPESSE?

No, possono proseguire, sempre nel rispetto delle prescrizioni stabilite per il contenimento e il contrasto alla diffusione del COVID-19. Naturalmente, per l'utilizzatore del veicolo preso a noleggio valgono le stesse regole previste per gli spostamenti (v. faq spostamenti).

7. LE AUTOSCUOLE E GLI STUDI DI CONSULENZA AUTOMOBILISTICA SONO CONSIDERATI SOGGETTI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ ASSIMILABILE AI "SERVIZI ASSICURATIVI"? POSSONO QUINDI PROSEGUIRE LE PROPRIE ATTIVITÀ?

Le autoscuole devono sospendere l'attività formativa, eccetto quella a distanza. Possono continuare a svolgere le altre attività (servizi di agenzia, di assicurazione e simili). Anche gli studi di consulenza automobilistica possono continuare a svolgere la propria attività, inclusa quella di tipo assicurativo.

8. LE AGENZIE DI PRATICHE AUTO POSSONO PROSEGUIRE L'ATTIVITÀ?

Le agenzie di pratiche auto possono proseguire l'attività solo se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile.

9. LE AGENZIE IMMOBILIARI SONO DA CONSIDERARE SERVIZIO NECESSARIO?

Le agenzie immobiliari non sono un servizio essenziale e devono quindi sospendere le proprie attività.

10. SONO CONSENTITE ANCHE ATTIVITÀ COLLEGATE A QUELLE ESSENZIALI? (PER ESEMPIO, UN COMMERCIALISTA ESTERNO CHE LAVORA PER UNA DITTA DI TRASPORTI)

Le attività professionali non sono soggette alla sospensione. Di conseguenza, un commercialista può lavorare per una società di trasporti come per qualsiasi altro cliente. È comunque fortemente raccomandato il massimo utilizzo di modalità di "lavoro agile" o lavoro a distanza e che siano incentivati le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti, nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva.

11. LE ATTIVITÀ PROFESSIONALI, COME PER ESEMPIO QUELLA DI AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO, DEVONO ESSERE SOSPENSE SE SVOLTE NELLA FORMA DI IMPRESA?

Tutte le attività professionali, a prescindere dalla forma con cui vengono svolte, sono espressamente consentite in quanto prevale la natura dell'attività non la forma con cui la stessa si esercita. Peraltro, in termini più generali, la chiara dizione del [Dpcm del 22 marzo 2020](#) non può trovare ostacolo nell'eventuale lacuna del suo allegato. Inoltre, l'articolo 1, lett. c) prevede che qualsiasi attività, anche se sospesa, può continuare ad essere esercitata se organizzata in modalità a distanza o lavoro agile (circostanza applicabile anche alle amministrazioni condominiali, fatta eccezione per le assemblee di condominio, per le quali si può consultare l'apposita faq).

12. È POSSIBILE FAR FARE LAVORI URGENTI DI RIPARAZIONE NELLA PROPRIA ABITAZIONE PRINCIPALE?

È possibile esclusivamente nel caso in cui i lavori di riparazione siano effettivamente indispensabili.

13. COLF, BADANTI E BABYSITTER POSSONO CONTINUARE A PRESTARE SERVIZIO SOLO SE CONVIVENTI?

Possono continuare a prestare servizio, a prescindere dalla convivenza. Tale attività è infatti ricompresa nell'allegato 1 del Dpcm 22 marzo 2020, codice ATECO 97 (Attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro per personale domestico).

14. L'ELENCO DELLE ATTIVITÀ INERENTI I SERVIZI ALLA PERSONA CONSENTITE DI CUI ALL'ALLEGATO 2 È TASSATIVO?

Sì, l'[elenco dei servizi consentiti](#) è tassativo.

15. È CONSENTITO SPOSTARSI PER RAGGIUNGERE UN'AZIENDA O UN CANTIERE, ANCHE SE L'ATTIVITÀ D'IMPRESA È STATA CHIUSA O SOSPESA?

Si veda la medesima faq nella sezione spostamenti.

16. È CONSENTITO ALL'IMPRENDITORE O A UN SUO PRECISO DELEGATO ACCEDERE A UN'AZIENDA O A UN CANTIERE CHIUSO, PER VERIFICARE LO STATO DEI BENI O PER PER MOTIVI DI SICUREZZA?

È consentito nel caso di eventuali sopralluoghi indifferibili, finalizzati ad accertare la regolarità del funzionamento di alcune attrezzature o apparecchiature rimaste "accese",

ovvero “sotto pressione” (come gli impianti idraulici) o in altre situazioni simili, e ciò per evitare danni maggiori.

17. È STATA RESA CRITICA LA FIGURA DEL MANUTENTORE PER IL MANTENIMENTO IN FUNZIONE DEI BENI AZIENDALI. PACIFICO QUANDO ESSO È ESTERNO, MA SE È UN DIPENDENTE A OCCUPARSENE? COME CI SI COMPORTA?

Se tali funzioni sono svolte da personale interno all'azienda, ciò deve risultare da documentazione interna (ad esempio nel DVR), anche perché il manutentore interno dovrà essere altresì in possesso della necessaria formazione e addestramento specifico. Qualora dovesse recarsi in azienda per esigenze indifferibili, sarebbe opportuno che tali elementi specifici risultino dall'autocertificazione appositamente predisposta.

18. PER LE IMPRESE CHE NON PROSEGUONO LE ATTIVITÀ, GLI UFFICI AMMINISTRATIVI POSSONO SVOLGERE IN SEDE LE PROPRIE FUNZIONI E, PIÙ IN GENERALE, LE ATTIVITÀ DI BACKOFFICE NON EFFETTUABILI DA REMOTO POSSONO ESSERE PROSEGUITE?

Ferme la sospensione dell'attività di produzione e la chiusura degli uffici, è consentito lo svolgimento in sede di attività fondamentali, indifferibili e inderogabili purché del tutto estranee a quella produttiva (es. pagamenti stipendi, pagamenti fornitori, acquisizione di documentazione indispensabile), limitando il più possibile il numero del personale presente e assicurando il rispetto delle misure precauzionali adottate. Al fine di agevolare lo spostamento del personale verso e dai luoghi di lavoro, si suggerisce al datore di lavoro di rilasciare una dichiarazione attestante la necessità della presenza del lavoratore nei locali aziendali.

19. QUALORA L'ATTIVITÀ DELLA MIA IMPRESA SIA SOSPESA, POSSO MANTENERE UN PRESIDIO DI DIPENDENTI IN AZIENDA CON FUNZIONI DI SICUREZZA, CONTROLLO DEI RISCHI, VIGILANZA, PULIZIA, SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI, MANUTENZIONE?

Ferme la sospensione dell'attività di produzione e la chiusura degli uffici, è consentito l'accesso in loco di personale preposto ad attività di vigilanza, manutenzione o con funzioni di controllo dei rischi. In ogni caso, fermo il rispetto delle misure precauzionali adottate, il numero di persone presenti per le citate attività deve essere il più possibile limitato e comunque non deve trattarsi dello stesso personale addetto alla produzione. Al fine di agevolare lo spostamento del personale verso e dai luoghi di lavoro, si suggerisce al datore di lavoro di rilasciare una dichiarazione attestante la necessità della presenza del lavoratore nei locali aziendali.

20. LE FILIERE CRITICHE ORA SI RIFERISCONO AL SISTEMA ITALIA. SE UN'ATTIVITÀ NON

CRITICA STA REALIZZANDO BENI PER UN ENTE CRITICO EUROPEO (ES. OSPEDALI) PUÒ TENERE APERTO?

Per la produzione, valgono le regole nazionali: quello che si può produrre per il mercato nazionale si può produrre per l'estero. La filiera a monte (materie prime e semilavorati, servizi accessori) e a valle (commercializzazione e trasporto) si può trovare in 3 circostanze: sta nei codici Ateco permessi (ad esempio trasporto o produzione di prodotti chimici) o è produzione a ciclo continuo: può continuare liberamente; non sta nei codici Ateco ma sta producendo beni per la filiera "garantita": può continuare limitatamente a tale ambito, previa dichiarazione al prefetto e finché non sopravvenga, eventualmente, una diversa valutazione sul punto di quest'ultimo; non sta nei codici Ateco permessi: se deve continuare a produrre, può chiedere deroga solo ai sensi del precedente n. 2. Naturalmente, se ci sono altre attività che possono essere svolte in smart working o a distanza, possono continuare.

21. LA MIA ATTIVITÀ PREVALENTE NON RIENTRA TRA I CODICI ATECO INDICATI MA, INVECE, VI RIENTRA IL CODICE ATECO DI UNA DELLE MIE ATTIVITÀ SECONDARIE, PER LA QUALE, PERTANTO, POSSO CONTINUARE AD OPERARE. DEVO PREVENTIVAMENTE DARNE COMUNICAZIONE AL PREFETTO?

No, la comunicazione al Prefetto non è necessaria in quanto l'attività ricade tra quelle essenziali riportate nell'allegato. Tale comunicazione è invece richiesta per continuare a svolgere una attività non ricompresa fra i codici Ateco indicati nell'allegato, ove se ne assuma la necessità per la continuità di una delle filiere prioritariamente e assolutamente garantite, ed è appunto sulla verifica di tale necessità che dovrà appuntarsi il controllo prefettizio.

22. UN'IMPRESA CHE SVOLGE UN'ATTIVITÀ INDICATA NELL'ALLEGATO OVERO CHE EROGA SERVIZI ESSENZIALI E DI PUBBLICA UTILITÀ OVERO CHE PRODUCE, TRASPORTA, COMMERCIALIZZA O CONSEGNA FARMACI, TECNOLOGIA SANITARIA O DISPOSITIVI MEDICO-CHIRURGICI O PRODOTTI AGRICOLI E ALIMENTARI PUÒ OPERARE NEI CONFRONTI DI UN CLIENTE STRANIERO?

Sì. Avendo l'emergenza COVID-19 una dimensione sovranazionale, come peraltro evidenziato nelle premesse del [Dpcm del 22 marzo 2020](#), e non essendoci nel Dpcm stesso limiti territoriali alle attività essenziali, comprese quelle necessarie a fronteggiare l'emergenza di cui all'art. 1, co. 1, lett. f) del Dpcm e ai servizi essenziali e di pubblica utilità appare corretto ritenere che le stesse possano essere svolte nei confronti di clienti sia italiani, che stranieri.

23. UN'IMPRESA CHE SVOLGE UN'ATTIVITÀ FUNZIONALE PUÒ OPERARE NEI CONFRONTI DI UN CLIENTE STRANIERO?

Sì. Avendo l'emergenza COVID-19 una dimensione sovranazionale, come peraltro evidenziato nelle premesse del [Dpcm del 22 marzo 2020](#), e non essendoci nel Dpcm stesso limiti

territoriali alle attività funzionali, appare ragionevole ritenere che le stesse possano essere svolte nei confronti di clienti sia italiani, che stranieri.

24. LE ATTIVITÀ DI PRODUZIONE DI PRODOTTI COSMETICI E PER L'IGIENE PERSONALE POSSONO PROSEGUIRE?

Sì, tali attività possono proseguire, in quanto finalizzate alla commercializzazione di prodotti per l'igiene personale.

25. L'ATTIVITÀ DELLA MIA IMPRESA È ESCLUSA DA QUELLE CHE POSSONO PROSEGUIRE (ELENCALE NELL'ALLEGATO DEL DPCM DEL 22 MARZO 2020). TUTTAVIA, ABBIAMO SCORTE DI MAGAZZINO E VENDIAMO I NOSTRI PRODOTTI TRAMITE E-COMMERCE. CI SONO LIMITAZIONI PER TALI VENDITE SIA IN TERRITORIO NAZIONALE CHE ALL'ESTERO? IL MIO PERSONALE PREPOSTO ALLA GESTIONE DEL MAGAZZINO E ALLE SPEDIZIONI PUÒ ACCEDERE AI LOCALI DELL'IMPRESA?

Il dpcm 22 marzo prevede (all'art. 1, comma 1, lett. a)) che, per le attività commerciali, restino ferme le disposizioni del dpcm 11 marzo 2020 che, tra l'altro, consente il commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato a distanza (on line, telefonica...) con consegna a domicilio, essendo tale modalità di vendita comunque autorizzata, a condizione che rientri tra le modalità di esercizio dell'impresa.

Pertanto, ferma restando la sospensione dell'attività di produzione, non sussistono limiti alle attività di e-commerce al dettaglio delle sole merci già prodotte prima di detta sospensione, fermo restando, per le attività non svolte da remoto, il necessario rispetto delle regole di sicurezza previste per il contrasto al virus COVID-19.

Conseguentemente:

- le attività amministrative (es. gestione degli ordini, assistenza alla clientela), ove possibile, devono essere organizzate in modalità a distanza o lavoro agile;
- le attività di gestione magazzino e spedizione, che non possono svolgersi da remoto, sono consentite nei limiti predetti.

26. FINO A QUANDO È STATO CONSENTITO COMPLETARE LE ATTIVITÀ IN VISTA DELLA CHIUSURA?

Fino alle ore 24:00 del 26 marzo 2020. Tuttavia le imprese le cui attività sono state sospese per effetto del decreto del Ministro dello sviluppo economico del 25 marzo 2020, hanno potuto completare le attività necessarie alla sospensione entro le ore 24.00 del 29 marzo 2020, compresa la spedizione della merce in giacenza. Tali imprese sono quelle i cui codici Ateco, già presenti nell'allegato al dpcm del 22 marzo 2020, sono stati espunti dallo stesso per effetto del predetto decreto del Ministro dello sviluppo economico.

27. LA LETTERA H) DEL DPCM 22 MARZO 2020, CHE CONSENTE LA PROSECUZIONE DELLE ATTIVITÀ DELL'INDUSTRIA DELL'AEROSPAZIO E DELLA DIFESA NONCHÉ DELLE ALTRE ATTIVITÀ DI RILEVANZA STRATEGICA PER L'ECONOMIA NAZIONALE, SI ESTENDE ANCHE ALLE FILIERE CHE SONO A SERVIZIO DELLE PREDETTE ATTIVITÀ?

Sì ma è necessaria la preventiva comunicazione al Prefetto, che può inibire l'ulteriore svolgimento di tali attività, qualora non ne riscontri positivamente l'appartenenza alla filiera.

28. LA PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DI CEMENTO E CALCESTRUZZO SONO CONSENTITE?

Sì, previa comunicazione al prefetto, ma solo nella misura in cui le attività sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività elencate nell'allegato 1 del [dpcm 22 marzo 2020](#), tra le quali vi sono le opere pubbliche di ingegneria civile (codice Ateco 42) o le attività di smaltimento di rifiuti (codice Ateco 38). Il prefetto può inibire l'ulteriore svolgimento di tali attività, qualora non ne riscontri positivamente l'appartenenza alla filiera.